

**Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 1,
Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)**

Causa (nozione, distinzioni) - in genere - contratti di borsa - in genere - Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.

In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30556 del 03/11/2023 (Rv. 669365 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1284